

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO 2/LE 11 marzo 2016, n. 1

DGR 1169/2014 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 2/LE e provvedimenti successivi.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTO il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabiliva di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 2/LE per il giorno 31/05/2013 ore 13:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

VISTO il decreto del Commissario ad acta dell'ARO 2/LE n. 2 del 18/06/2013 con il quale è stato approvato il testo della convenzione dell'ARO 2/LE in conformità allo schema di convenzione ex DGR 2877/2012;

VISTA la DGR 1169/2014 di nomina del Commissario ad acta dell'ARO 2/LE nella persona dell'ing. Paolo Garofoli;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1642/2015 con la quale sono state modificate le perimetrazioni dell'ARO 2/LE e dell'ARO 5/LE con il trasferimento del Comune di Martignano dall'ARO 2/LE all'ARO 5/LE;

CONSIDERATO che la deliberazione citata disponeva, tra l'altro, all'ARO 2/LE *"di prendere atto delle modifiche di cui alla presente nelle rispettive Assemblee di ARO, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, procedendo alla modifica delle rispettive convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in recepimento delle modifiche su riportate"*;

VISTE le note di sollecito trasmesse ai Comuni dell'ARO 2/LE dal Commissario ad acta dell'ARO 2/LE (prot.

n. 9883 del 23/10/2015, e prot. n. 11527 del 1/12/2015) nella sua attività di controllo dell'espletamento degli adempimenti previsti al punto precedente;

VISTA le Deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni dell'ARO 2/LE concernenti l'approvazione della convenzione costitutiva ex art. 30 del TUEL come da ripermimetrazione di cui alla DGR 1642/2015, di seguito elencate:

- Comune di Cavallino D.C.C. 22 del 28/11/2015;
- Comune di Calimera D.C.C. 38 del 17/11/2015;
- Comune di Castri di Lecce D.C.C. 22 del 13/11/2015;
- Comune di Vernole D.C.C. 23 del 13/11/2015;
- Comune di Melendugno D.C.C. 34 del 13/11/2015;
- Comune di Caprarica di Lecce D.C.C. 18 del 13/11/2015;
- Comune di San Cesario di Lecce D.C.C. 56 del 30/11/2015;
- Comune di San Donato di Lecce D.C.C. 17 del 26/11/2015;
- Comune di San Pietro in Lama D.C.C. 33 del 19/11/2015;
- Comune di Lizzanello D.C.C. 37 del 30/11/2015;

CONSIDERATO che il testo della convenzione, approvata nei Consigli Comunali con le deliberazioni su riportate, modifica il testo di convenzione approvato dal Commissario ad acta dell'ARO 2/LE Dott. Giovanni Campobasso, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 1642/2015;

CONSIDERATO che l'ARO 2/LE con deliberazione n. 2 del 14/12/2015, trasmessa al Commissario ad acta a mezzo posta elettronica acquisita al prot. n. 2177 del 10/03/2016, provvedeva alla presa d'atto della modifica alla perimetrazione dell'ARO 2/LE apportata con DGR 1642/2015;

RITENUTO necessario approvare il testo della convenzione, in considerazione della deliberazione dell'ARO 2/LE n. 2 del 14/12/2015, ed apportando altresì le opportune modifiche nelle parti in contrasto con il presente decreto;

CONSIDERATO che

- con la deliberazione dell'Assemblea di ARO 2/LE n. 3 del 14/12/2015 è stata eletto il segretario dell'Assemblea dell'ARO 2/LE nella persona del Segretario del Comune di Lizzanello Dr.ssa Arrivabene;
- con la deliberazione n. 3 del 21/1/2016 è stata approvata la relazione ex art. 34 c. 20 del d.l. 179/2012 e ss.mm.ii. relativa all'affidamento del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- con la deliberazione n. 2 del 21/1/2016 è stata approvata la Carta dei Servizi relativa allo spazzamento delle aree pubbliche, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili dell'ARO;
- con la deliberazione n. 1 del 21/1/2016 è stato approvato il regolamento di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani dell'ARO 2/LE.

RITENUTO opportuno prendere atto delle deliberazioni di cui al precedente punto, rappresentanti provvedimenti propedeutici all'approvazione del progetto unitario del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'ARO, approvati dai Comuni in forma associata nell'alveo delle funzioni attribuite loro dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno confermare l'assetto organizzativo di cui al Decreto n. 2 del 18/6/2013 per un periodo di 2 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, necessari per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'allegata convenzione in relazione alla procedura di affidamento del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'ARO 2/LE ed all'avvio del servizio stesso;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti, in coerenza con quanto disposto dalla DGR 1642/2015;

RITENUTO necessario approvare il testo della convenzione dell'ARO 2/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DD.G.R. 1169/2014 e 1642/2015, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la trasmissione da parte del Comune di Melendugno dei formati editabili del Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, della Carta dei Servizi dell'ARO 2/LE, della Relazione ex art. 34 c. 20 del d.l. 179/2012 e ss.mm.ii, a mezzo mail acquisita al prot. 2178 del 10 marzo 2016.

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 2/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa (ALL.1), integrato e aggiornato con le opportune modifiche in coerenza con il presente decreto, in considerazione del testo già approvato dai Comuni nei rispettivi Consigli Comunali e dall'assemblea dell'ARO 2/LE con le deliberazioni citate in premessa;
2. di prendere atto, in considerazione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'ARO 2/LE citate in premessa:
 - del Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (ALL.2),
 - della Carta dei Servizi dell'ARO 2/LE (ALL. 3);
 - della Relazione ex art. 34 c. 20 del d.l. 179/2012 e ss.mm.ii (ALL. 4).
3. di nominare, in coerenza con l'assetto organizzativo stabilito con Decreto n. 2 del 18/6/2013 del Commissario ad acta dell'ARO 2/Le e con la Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO n. 3 del 14/12/2015:
 - il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE;
 - il Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Potì, quale Presidente dell'ARO 2/LE
 - il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell'ARO 2/LE;
 - il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Vernole;
 - il Segretario dell'ARO 2/LE nella persona della dr.ssa Rosa Arrivabene, Segretario Generale del Comune di Lizzanello;L'assetto organizzativo avrà durata biennale dalla pubblicazione del presente decreto per le motivazioni indicate in premessa;
4. di disporre all'ufficio comune di ARO ed all'Assemblea dell'ARO 2/LE, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti utili e necessari alla conclusione della progettazione del servizio unitario, con relativa pubblicazione degli atti di gara entro 60 giorni dalla notifica del presente Decreto;
5. di disporre all'ufficio comune di ARO ed ai Comuni rientranti nell'ARO 2/LE l'approvazione dei provvedimenti propedeutici all'affidamento del servizio unitario, nel rispetto delle indicazioni che saranno trasmesse dal Commissario ad acta;

6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 2/LE, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Commissario ad acta
Ing. Paolo Garofoli

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 2 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di marzo, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE ing. Paolo Garofoli,

premessi che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 2015, n. 1642, è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 2 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
 CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 10/06/2014 n. 1169 è stato nominato l'Ing. Paolo Garofoli, quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine agli adempimenti relativi all'avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'ARO medesimo;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1642 del 18/09/2015 è stata approvata la modifica della perimetrazione dell'ARO 2/LE, con il trasferimento del Comune di Martignano dall'ARO 2/LE all'ARO 5/LE;
- Con le Deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni dell'ARO 2/LE di seguito riportate è stata approvata la convenzione costitutiva ex art. 30 del TUEL come da ripermetrazione di cui alla DGR 1642/2015:
 - o Comune di Cavallino D.C.C. 22 del 28/11/2015;
 - o Comune di Calimera D.C.C. 38 del 17/11/2015;

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

o Comune di Castri di Lecce D.C.C. 22 del 13/11/2015;

o Comune di Vernole D.C.C. 23 del 13/11/2015;

o Comune di Melendugno D.C.C. 34 del 13/11/2015;

o Comune di Caprarica di Lecce D.C.C. 18 del 13/11/2015;

o Comune di San Cesario di Lecce D.C.C. 56 del 30/11/2015;

o Comune di San Donato di Lecce D.C.C. 17 del 26/11/2015;

o Comune di San Pietro in Lama D.C.C. 33 del 19/11/2015;

o Comune di Lizzanello D.C.C. 37 del 30/11/2015;

- con Deliberazione dell'ARO 2/LE n. 2 del 14/12/2015 l' Assemblée dell'ARO prendeva atto della modifica alla perimetrazione intervenuta approvando la convenzione ex art. 30 del TUEL;

- in considerazione della deliberazione dell'ARO 2/LE n. 2 del 14/12/2015, risulta opportuno apportare modifiche alla convenzione presente nelle parti in contrasto con il decreto n. 1 del 11/03/2016 del Commissario ad acta dell'ARO 2/LE;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

TUEL, i Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole, rientranti nel bacino A.R.O. 2 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 e successive modifiche apportate con DGR 1642/2015, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 2 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala

e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre

che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 2 – Provincia di Lecce)

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 2 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate

dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare

riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui

all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di

cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni

associati, per la formale approvazione;

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli

Enti Locali convenzionati;

g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;

j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;

k) individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

provvedimento ha durata biennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 1 del 11/03/2016, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
 CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 2/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 2/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
 CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;

b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);

e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;

i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 2/LE;

k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
 CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

dell'ARO;

e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
 CONVENZIONE ARO 2/LE
 (art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016.

2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE n. 1 del 11/03/2016
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a taxa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 2/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE

(Ing. Paolo Garofoli)

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016



**SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILABILI**

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 21/01/2016

Ufficio Comune ARO2/LE

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITÀ E QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

SOMMARIO

	Premessa
Art. 1	Criteri generali
Art. 2	Criteri qualitativi
Art. 3	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
Art. 4	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
Art. 5	Criteri quantitativi
Art. 6	Commissione per la classificazione dei rifiuti
Art. 7	Responsabilità e Sanzioni
Art. 8	Entrata in vigore

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITÀ E QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

Premessa

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.
2. Il D.Lgs. n. 4/2008 aveva modificato l'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha abrogato parte del citato riferimento normativo.
3. L'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 stabiliva, tra l'altro, che *"non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"*;
4. L'art. 195, comma 2, lett. e), stabiliva, infine, che: *"Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione"*.
5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs, n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Lecce.

Art. 1 - Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
 - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
 - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

Art. 2 - Criteri qualitativi

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
 - a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d. cassette, pallets;
 - e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g. paglia e prodotti di paglia;
 - h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k. feltri e tessuti non tessuti;
 - l. pelle e similpelle;
 - m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
 - p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 - q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u. nastri abrasivi;
 - v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
 - w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Art. 3 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITÀ E QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:
- a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 4 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1' sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
 Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es, maniglie);
c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta o trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e e), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.25412003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 5 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
- a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

	Descrizione	A	B
		Kg/m ² anno destinati a smaltimento (35% di B) <=/=	Kg/m ² anno complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,85	11,00
2	Cinematografi e teatri	2,88	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,73	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,56	13,10
5	Stabilimenti balneari	3,64	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	3,53	10,08
7	Alberghi con ristorante	8,72	24,90

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

8	Alberghi senza ristorante	6,65	19,00
9	Case di cura e di riposo	6,73	19,24
10	Ospedali	8,82	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,21	20,60
12	Banche ed istituti di credito	4,85	13,8
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	6,93	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9,25	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,60	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,28	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	9,25	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	6,38	18,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,47	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,78	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	5,68	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	66,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgerie	38,99	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	45,33	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	15,05	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,09	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	69,23	197,80
28	Ipermercati di generi misti	16,79	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	50,79	145,10
30	Discoteche, night club	11,76	33,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	17,50	50,00

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.
4. Le quantità prodotte dalle singole utenze potranno essere rilevate a mezzo di idonei sistemi di identificazione e pesatura da prevedere nel progetto del servizio, e/o a mezzo di sistemi empirici collegati alle volumetrie dei contenitori di raccolta anch'essi da definire nel progetto del servizio.
5. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
6. L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

Art. 6 - Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
 - a) n. 2 funzionari nominati dall'ARO;
 - b) il direttore tecnico del gestore del servizio di raccolta;
 - c) il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti.
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.

Art. 7 – Responsabilità e Sanzioni

1. L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. L'ARO, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.
4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
5. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Art. 8 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore successivamente alla stipula del contratto col nuovo gestore del servizio unico di ambito, ferme restando le norme sui tributi e le tariffe locali vigenti.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*



Ambito di Raccolta Ottimale – ARO 2/LE

Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole

SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

CARTA DEI SERVIZI

Approvata con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 21/01/2016

Ufficio Comune ARO2/LE

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

PREMESSA	3
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2 PRESENTAZIONE DELL'ARO 2/LE	4
3 PRINCIPI FONDAMENTALI	7
4 STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI.....	8
4.1 SEPARAZIONE E DETENZIONE DEI PROPRI RIFIUTI DA PARTE DELL'UTENZA.....	8
4.1.1 KIT PER LA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI PER L'UTENZA DOMESTICA.....	9
4.1.2 KIT PER LA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI PER L'UTENZA NON DOMESTICA	9
4.2 RACCOLTA DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO.....	10
4.2.1 RACCOLTA DELLE FRAZIONE ORGANICA (FORSU).....	10
4.2.2 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE.....	11
4.2.3 RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE.....	11
4.2.4 RACCOLTA DELLA PLASTICA.....	12
4.2.5 RACCOLTA DEI METALLI.....	13
4.2.6 RACCOLTA DEL VETRO.....	13
4.2.7 RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO (SECCO RESIDUO).....	14
4.2.8 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	14
4.2.9 RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI (FRAZIONI RESIDUALI).....	15
4.2.10 CENTRO COMUNALE/INTERCOMUNALE DI RACCOLTA (CCR).....	15
5 AVVIO E MESSA A REGIME DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA.....	17
6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO	19
7 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DI IGIENE URBANA	19
8 INTERVENTI PROGRAMMATI-DURATA MASSIMA E TEMPI DI PREAVVISO	19
9 PRONTO INTERVENTO	19
10 CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI	19

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

Premessa

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 18/06/2013 lo scrivente è stato nominato Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE.

In ragione di ciò, e di quanto contenuto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della convenzione approvata con lo stesso decreto commissariale, è stata redatta la presente relazione che *definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012.*

Il presente elaborato, quindi, rappresenta lo schema di Carta dei Servizi relativa ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili che si intende eseguire presso i Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, facenti parte dell'ARO 2/LE.

Si tratta di un documento preliminare finalizzato all'adeguamento dei documenti di progetto in possesso dell'ARO, sulla base dei quali sarà indetta apposita gara d'appalto per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi.

La Carta dei Servizi individua dunque le modalità esecutive e gli standard qualitativi che avranno piena attuazione ed implementazione nella progettazione e nell'esecuzione dei servizi da parte del gestore aggiudicatario dell'appalto, e che garantiranno una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Essa si configura come uno strumento di monitoraggio a disposizione dei cittadini, mirante alla creazione di un'interazione sinergica tra l'ARO, il soggetto gestore ed i cittadini stessi, con il fine di giungere ad un'organizzazione dei servizi di igiene urbana condivisa e partecipata.

Occorre precisare che un lungo ed operoso lavoro di concertazione aveva visto produrre una proposta tecnica progettuale già quando i Comuni aderenti all'attuale ARO partecipavano all'ARO Le/2. Con delibera di Assemblea dell'ATO LE/1 n. 2 del 20/01/2012, infatti, fu approvato il progetto dei servizi, che tuttavia non si fece in tempo a mandare in gara per le note vicende normative che hanno portato al superamento delle precedenti ATO e al divieto di bandire gare.

In ragione di ciò, ed alla luce della sopravvenuta normativa regionale in materia, è necessario che la proposta tecnica precedentemente adottata, venga adeguata alle disposizioni della presente Carta dei Servizi e più in generale alle disposizioni regionali sopravvenute, con un ulteriore operoso lavoro di dimensionamento e concertazione con i comuni dell'ARO di riferimento.

E' bene puntualizzare, al fine di comprendere l'orizzonte temporale in cui ci si deve muovere, che il comma 5 dell'art. 29 della Legge Regionale n. 45 del 30/12/2013 testualmente recita: *"La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (31/12/2013), provvede, per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (1. Gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto), a esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2 del medesimo articolo (2. ... La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006."*

Appare del tutto evidente quanto serrati siano i tempi per l'approvazione della presente relazione sugli obblighi di servizio, e del successivo adeguamento del progetto dei servizi di igiene urbana. Nel presente documento, tutte le volte in cui si fa riferimento alla raccolta di prossimità, essa è da intendersi come modalità residuale da praticarsi eventualmente solo presso le località marine e le aree a bassa densità abitativa con esclusione delle aree urbane. Sono fatti salvi i sistemi di raccolta eventualmente già praticati nei Comuni facenti parte dell'ARO 2/LE, a condizione che gli stessi siano conformi al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, approvato con DGR n. 194-2013.

1 Normativa di riferimento

Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, ovvero dalla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

Tale Legge ha definito un nuovo modello per l'organizzazione dei servizi igiene urbana, mediante l'individuazione di ambiti sub-provinciali per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, denominati ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale), finalizzati all'ottimizzazione dell'efficienza e della qualità dei servizi a livello territoriale.

Inoltre, l'articolo 11 ha definito gli obblighi di servizio pubblico e universale, prevedendo la necessità di definire uno "Schema di Carta dei Servizi" per la gestione dei rifiuti.

In attuazione a tale articolo, la DGR 194 del 11/02/2013 ha adottato lo Schema tipo di Carta dei Servizi relativamente alle operazioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale contiene specifici modelli organizzativi dei servizi, che "rappresentano gli standard tecnici per una corretta gestione del ciclo integrato che, anche tenendo conto del principio di differenziazione, dovranno essere alla base di tutti i servizi erogati nel ciclo integrato, nel caso specifico con riferimento alle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto".

Anche nel "PRGRU – Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani" recentemente approvato ed adottato dalla Regione Puglia, in particolare nella Parte II O.3 - *Accelerazione del Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclo e recupero* – punto 3 – *Modalità organizzative omologhe dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani: Schema Carte dei Servizi* -, si riportano i contenuti dello Schema di Carta dei Servizi adottata con DGR 194 del 11/02/2013, aggiornata con opportune modifiche ed integrazioni in recepimento alle osservazioni pervenute.

Gli standard minimi contenuti nel documento sono stati definiti nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del succitato articolo 11 per gli aspetti relativi alla fase di spazzamento, raccolta e trasporto, ovvero:

- a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l'Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;*
- b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;*
- c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO₂, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferta e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi;*
- d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità d' intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;*
- e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;*
- f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa.*


2 Presentazione dell'ARO 2/LE

La perimetrazione degli ARO è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO;
- ✓ Salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
- ✓ Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco *cp* relativo alla produzione di rifiuti

Con D.G.R. 2147 del 23.10.2012, è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, tra i quali è stato individuato l'ARO 2/LE.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*



Esso è costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, ed è caratterizzato dai seguenti dati:

- ✓ estensione pari a 269,95 km²;
- ✓ popolazione pari a 71.647 abitanti;
- ✓ densità abitativa pari a 265,40 ab/km²;
- ✓ coefficiente di picco cp (rapporto tra produzione max mensile e media mensile) pari a 1,36.

ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

Dati Territoriali di riferimento

Di seguito sono riportate le tabelle contenenti i dati territoriali contenuti nel progetto dell'ATO LE/1 del 2012. Sarà cura delle singole amministrazioni verificare l'attualità di tali dati.

ARO2												
DATI PRODUZIONE RIFIUTI 2013												
	Comune	A. R. O.	Abitanti al 31/12/2013 (*)	Produzione Totale (ton/anno) anno 2013 (**)	RSU tal quale (ton/anno) anno 2013 (**)	RD (ton/anno) anno 2013 (**)	% RSU Tal Quale	% RD	Sistema di Raccolta adottato	Prod. unitaria totale (kg/abxanno)	Produzione giomaliere unitaria (kg/abxgiorno)	Produzione totale giomaliere (ton/giorno)
1	CALIMERA	AREA 2	7.218	2.410,62	1.749,23	661,39	72,56%	27,44%	STR + PP	333,97	0,91	6,60
2	CAPRARICA DI LECCE	AREA 2	2.535	914,77	693,19	221,58	75,78%	24,22%	PPS	360,86	0,99	2,51
3	CASIRI DI LECCE	AREA 2	2.934	1.111,56	925,99	185,57	83,31%	16,69%	PPS	378,85	1,04	3,05
4	CAVALLINO	AREA 2	12.207	4.247,33	3.003,06	1.244,27	70,70%	29,30%	PPS	347,94	0,95	11,64
5	LIZZANELLO	AREA 2	11.809	4.953,00	4.656,50	296,50	94,01%	5,99%	STR + PP	419,43	1,15	13,57
7	MILENDUGNO	AREA 2	9.861	8.744,14	7.250,97	1.493,17	82,92%	17,08%	PPS + STR marine	886,74	2,43	23,96
8	SAN CESARIO DI LECCE	AREA 2	8.376	4.229,24	3.798,04	431,20	89,80%	10,20%	STR + PP	504,92	1,38	11,59
9	SAN DONATO DI LECCE	AREA 2	5.849	2.028,89	1.582,26	446,63	77,99%	22,01%	PPS	346,88	0,95	5,56
10	SAN PIETRO IN LAMA	AREA 2	3.608	1.270,69	953,07	317,62	75,00%	25,00%	PPS	352,19	0,96	3,48
11	VERNOLE	AREA 2	7.250	3.011,41	2.394,10	617,31	79,50%	20,50%	PPS + STR marine	415,37	1,14	8,25
	Totall/medie		71.647	32.921,64	27.006,41	5.915,24	80,16%	19,84%		395,20	1,08	90,20
	(*) : FONTE ISTAT											
	(**) : FONTE PORTALE AMBIENTE REGIONE PUGLIA											
	Legenda: PPS = Porta a Porta Spinto (NO cassonetti) - STR = Stradale: cassonetti/campagne - STR+PP = Stradale RSU + Porta a Porta Racc. Diff. - PP+STR = Porta a Porta RSU + Stradale Racc. Diff.											

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

3 Principi fondamentali

➤ Rispetto delle normative

I servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori tecnologie e modalità operative e comunque nel rispetto delle regole e dei principi generali previsti dalla vigente legislazione.

➤ Eguaglianza ed imparzialità del servizio

È garantita l'esecuzione dei servizi, da parte del soggetto gestore, nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti degli utenti senza discriminazione alcuna.

Si garantisce inoltre imparzialità e parità di trattamento degli utenti stessi, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di aree e categorie omogenee di fornitura.

Il gestore si impegna a prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone portatrici di handicap, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

➤ Continuità e servizio di emergenza

Il gestore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, e si impegna ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo eventuali disservizi.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore si impegna ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

➤ Partecipazione e informazione

Il gestore promuove la partecipazione dell'utente sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi sia per migliorare la collaborazione tra utenza e gestore.

L'utente ha il diritto di richiedere al soggetto gestore le informazioni e i chiarimenti che lo riguardano e può avanzare proposte e suggerimenti e inoltrare reclami per telefono, per posta, con fax e per posta elettronica.

Per gli aspetti di relazione con l'utente, il soggetto gestore si impegna a garantire l'identificabilità del proprio personale che, a tal scopo, è munito di tesserino di riconoscimento ben visibile da tutti. Nelle comunicazioni telefoniche, il personale aziendale è tenuto a fornire le proprie generalità: nome, cognome e nominativo del responsabile dell'area di contatto.

➤ Trasparenza e controllo

Gli utenti, le Associazioni che li rappresentano e l'A.R.O. hanno il diritto di conoscere i dati qualitativi, quantitativi e statistici riguardanti le attività di servizio. L'A.R.O. ha il diritto, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di monitorare e controllare l'andamento dei servizi pubblici affidati al soggetto gestore anche attraverso la conoscenza dei dati qualitativi e quantitativi di produzione. A tale scopo, il soggetto gestore si impegna a garantire la più completa trasparenza in ordine a tali dati assicurandone la periodica e tempestiva trasmissione all'A.R.O. con cadenza mensile.

➤ Cortesia

Il gestore si impegna a garantire agli utenti un rapporto basato sulla cortesia, educazione e rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi.

Al momento delle richieste delle singole prestazioni il personale dovrà provvedere a fornire al cliente le informazioni concernenti i diritti riconosciuti dalla Carta dei Servizi nonché i tempi massimi di esecuzione delle prestazioni.

Il personale a contatto con gli utenti, o che si rechi a domicilio degli stessi, è tenuto ad esporre il tesserino di riconoscimento recante fotografia e nominativo e, quando è possibile, ad avvisare preventivamente della visita.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

➤ Efficienza ed efficacia

Il gestore persegue l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

➤ Qualità e tutela dell'ambiente

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti, nonché l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Nell'attuazione dei propri compiti il soggetto gestore si impegna a salvaguardare con le proprie scelte l'ambiente e la salute umana. Inoltre assume il principio della tutela delle risorse primarie per attuare strategie ambientali volte a valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini economici che strutturali. L'efficienza dei mezzi e degli impianti quotidianamente usati, nonché il costante controllo delle emissioni e dispersioni sul suolo, nell'aria e nell'acqua sono azioni che il soggetto gestore assume come regola inderogabile nel proprio agire.

➤ Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore si impegna nel prestare la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente, puntando sull'utilizzo di un linguaggio semplice e di immediata comprensione.

I messaggi rivolti agli utenti devono essere riconoscibili e ben distinti dal resto della comunicazione del gestore.

➤ Semplificazione delle procedure

Il gestore si impegna di proporre all'utente procedure semplici, per favorire la facilità di accesso alla documentazione.

Il gestore si impegna a predisporre formulari e moduli esemplificativi che agevolino l'utente nell'inoltro delle pratiche più comuni, attivare linee di comunicazione ed assistenza telefonica, nonché il sito internet quantomeno come modalità di informazione, e preferibilmente come mezzo alternativo per l'inoltro delle pratiche.

4 Standard di qualità dei servizi

Nel presente paragrafo sono definiti gli standard qualitativi che garantiscono il raggiungimento dei principi di efficacia ed efficienza dei vari servizi, nonché una corretta gestione ed esecuzione degli stessi. In particolare, si distingue tra standard generali e standard specifici.

Tali standard sono stati definiti tenendo presente anche quanto contenuto nella Parte II, O.3, punto 3 del "PRGRU – Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani" in cui è riportato "Modalità organizzative omologhe dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani: Schema Carte dei Servizi".

4.1 Separazione e detenzione dei propri rifiuti da parte dell'utenza

Al fine di modificare le abitudini consolidate delle utenze domestiche e non domestiche, dove non già introdotto il sistema di "raccolta porta a porta", e di invogliare queste ultime a separare alla fonte i propri rifiuti solidi urbani, mutuando quanto fatto nei contesti in cui il tasso di raccolta differenziata è in linea con le disposizioni normative, ed in linea con la "Carta dei Servizi" della Regione Puglia, è da prevedere la fornitura, per il tramite dei gestori dei servizi di raccolta, di adeguati materiali di consumo utili per sensibilizzare ed agevolare gli utenti nella separazione dei rifiuti all'interno degli immobili privati e, conseguentemente, favorire il loro successivo conferimento al servizio pubblico nei tempi e con le modalità previste dal regolamento del servizio e dalla carta dei servizi.

Di seguito saranno illustrati i kit-tipo di materiali di consumo che normalmente vengono consegnati alle singole utenze da scegliersi in ragione delle specifiche esigenze (consistenza del nucleo familiare rispetto al n. componenti, tipologia di utenza non domestica interessata, ecc..) e della consistenza delle produzioni attese di un determinato flusso di scarti recuperabili fra due ritiri successivi.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

4.1.1 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza domestica

Nelle aree d'Italia in cui l'incidenza della raccolta differenziata ha raggiunto livelli soddisfacenti, per le utenze domestiche si prevede una fornitura periodica di idonei strumenti, come ad es. quelli di seguito elencati ed eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità, affinché gli utenti siano in grado di effettuare la separazione dei rifiuti presso la propria abitazione.

I seguenti materiali di consumo (sacchetti di vario tipo), così come i seguenti mastelli (di vario tipo), saranno scelti, comune per comune, nelle combinazioni che si riterrà opportuno nella fase di progetto. Le indicazioni che seguono rappresentano, in questa sede, un ventaglio di opzioni, senza per questo dover prefigurare l'utilizzo contemporaneo di tutti gli strumenti di seguito riportati.

- Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica (scarti dalla preparazione e consumo dei pasti) nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi, eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti di materiale plastico per la raccolta della frazione secca residua eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità
- Sacchetti di materiale cellulosico per la raccolta della carta e del cartone eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti per la raccolta della plastica eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.

Il numero di pezzi da fornire all'utente per ogni tipologia di scarti da raccogliere deve essere pari al numero dei ritiri annui previsti prevedendo un'aliquota aggiuntiva al massimo del 10 % per far fronte a produzioni occasionali di particolari flussi non preventivabili, danneggiamento accidentale di sacchetti già forniti, ecc..

Oltre ai materiali di consumo, potrà rendersi necessaria anche la fornitura, una tantum (almeno una volta ogni 5 anni) delle seguenti attrezzature riutilizzabili (nel caso dei mastelli per la raccolta di organico ed indifferenziato la fornitura dovrebbe essere obbligatoria per quelle utenze per le quali è prevista l'esposizione diretta in strada dei rifiuti, laddove compatibile con il contesto urbanistico, nei giorni ed agli orari previsti dal contratto di servizio):

- Mastello di volumetria idonea (esempio 10/15 lt) come sotto lavello per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla carta dei servizi
- Mastello di volumetria idonea (esempio 25 / 35 lt) con chiusura antirandagismo per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;
- Mastello (esempio 40/60 lt) con chiusura antirandagismo per la raccolta della frazione secca residua nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;
- Mastello (esempio 40/60 lt) per la raccolta della frazione plastica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;
- Mastello (esempio 40/60 lt) per la raccolta della frazione Carta/Cartone nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;
- Mastello (esempio 25/35 lt) per la raccolta della frazione vetro nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;
- Mastello (esempio 25/35 lt) per la raccolta della frazione Metalli (barattolame) nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;

4.1.2 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza non domestica

Analogamente a quanto rappresentato per le utenze domestiche, nelle realtà in cui la raccolta differenziata è in linea con le soglie indicate dalla normativa vigente, anche per le utenze non domestiche è prevista un'adeguata fornitura di materiali di consumo.

Stante la mutevole composizione merceologica dei rifiuti assimilati agli urbani, si dovrebbero fornire, per ogni tipologia di utenza non domestica, un numero congruo e di materiali di seguito elencati la cui taglia è da definirsi in funzione delle produzioni attese in funzione delle specifiche raccolte annue da erogare:

- Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi, eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

- Sacchetti di materiale plastico per la raccolta della frazione secca residua eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità
- Sacchetti di materiale cellulosico per la raccolta della carta e del cartone eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti trasparenti per la raccolta della plastica eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.

Per le utenze non domestiche è altresì prevista la fornitura, una tantum, delle seguenti tipologia di attrezzature la cui capacità è da valutarsi in funzione delle produzioni attese in funzione delle raccolte annue da erogare:

- Contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1.700 lt per la raccolta di diverse frazioni di rifiuti assimilati (organico, carta, plastica, metalli, secco residuo) in caso di produzioni di ingenti quantità;
- Contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1.100 lt per la raccolta periodica del vetro in caso di produzioni di ingenti quantità;
- Mastello da 25/35 lt, e 40/60 lt per la raccolta delle varie frazioni, come per l'utenza domestica, nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi, nel caso in cui la produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti di un'utenza non domestica sia assimilabile ad un'utenza domestica;
- Ecobox da 50 lt per la raccolta della carta negli uffici e nelle scuole, ovvero contenitori di volumetria variabile da 120lt a 1100 lt per le altre utenze;
- Roller per la raccolta del cartone presso utenze commerciali selezionate;

4.2 Raccolta delle diverse frazioni di rifiuto

4.2.1 Raccolta della frazione organica (FORSU)

Per frazione organica si intendono i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio raccolti in modo differenziato.

Il gestore deve predisporre una tabella nella propria Carta dei Servizi nella quale siano indicati:

- i rifiuti di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto [resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci d'uova, alimenti deteriorati, fondi di caffè o tè, pane, pasta, riso, alimenti crudi o cotti purché non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da manutenzione di verde domestico, etc.] nonché
- i rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi dalla raccolta [lettiere ed escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di detersivi o sostanze chimiche, gusci bivalvi di frutti di mare, pannolini sporchi, etc.].

Il gestore assicura la raccolta differenziata della frazione organica mediante un servizio domiciliare o di prossimità solo presso le località marine e le aree a bassa densità abitativa con esclusione delle aree urbane, fatte salve altre specifiche esigenze, da indicare adeguatamente da parte del soggetto erogatore, che necessitano la raccolta mediante contenitori o cassoni. Resta fermo che tale ipotesi accede in via del tutto residuale, laddove le esigenze del singolo siano tali da rendere opportuna tale opzione.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere pari a 3 volte a settimana, salvo diversa determinazione, per le aree a bassa densità abitativa e per i piccoli comuni, che potrà essere assunta in fase di progettazione del servizio previa adeguata motivazione.

Maggiori frequenze, in funzione anche della stagione di raccolta, sono possibili su indicazione delle singole amministrazioni.

Nelle aree a bassa densità abitativa il recupero potrà essere effettuato mediante auto-compostaggio, salvo specifiche e motivate esigenze, in coerenza all'art. 11 comma 3 lett. f) della l.r 24/2012. Ai fini del calcolo degli indici di raccolta differenziata dovranno essere proposte all'Autorità competente per la formale validazione idonee metodologie di stima della FORSU sottratta ai normali sistema di raccolta e sottoposta ad autocompostaggio.

Il gestore è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi, che sarà predisposta dallo stesso, le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi deputati alla raccolta della FORSU e le modalità di conferimento.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di FORSU stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata preferibilmente e prioritariamente con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e/o bidoncini da 25/35 lt con chiusura antirandagismo.

L'igienizzazione dei contenitori stradali laddove previsti potrà essere effettuata con una frequenza minima, adeguata anch'essa alla stagionalità, pari a 1 volta/mese da ottobre ad aprile, 2 volte/mese in maggio, giugno e settembre, 3 volte/mese in luglio e agosto. Il lavaggio esterno dei contenitori viene garantito almeno 2 volte all'anno.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire adeguate frequenze di raccolta puntuale per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita beni alimentari, ortofrutta.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 – 5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà definita in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.2 Raccolta della Frazione Verde

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato costituito da sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, ramaglie e ceppi, etc. raccolti in modo differenziato.

Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature per le sole utenze domestiche mediante conferimento in centri comunali di raccolta (CCR).

Nelle zone residenziali a bassa densità caratterizzate da una presenza significativa di verde la raccolta della frazione in oggetto può, ad avviso dei singoli comuni, svolgersi mediante contenitori ubicati sul territorio di cui devono essere specificate le caratteristiche (tipologia, capacità e colore) e le modalità di conferimento, ovvero attivando, nei periodi dell'anno in cui è massima la produzione di tali rifiuti, la raccolta di prossimità con sacco in materiale compostabile di dimensioni adeguate secondo un calendario prestabilito.

Nel caso di servizio domiciliare su chiamata l'intervento viene effettuato nella giornata concordata con l'utente ed entro 3 giorni feriali dalla richiesta.

Il lavaggio interno dei contenitori stradali potrà essere garantito almeno 2 volte all'anno e quello esterno almeno 1 volta all'anno.

4.2.3 Raccolta della Carta e del Cartone

La frazione carta e cartone comprende tutti i materiali cartacei costituiti da materie prime fibrose prevalentemente vegetali raccolti in modo differenziato.

Il gestore deve predisporre una tabella nella Carta dei Servizi di sua competenza nella quale siano indicati:

1. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti puliti cioè non contaminati da sostanze organiche [giornali, riviste, quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone ondulato, cartoni delle pizze *se non sporchi*, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino; contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi (fustino), scatole per scarpe, libri (senza copertina plastificata), calendari (togliere le parti che non sono in carta), faldoni per ufficio senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali i succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino), fogli vari e buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di cartone, scatole per alimenti, blister, cartone per bevande (salvo diverse indicazioni da parte del gestore del servizio di raccolta), pacchetti di sigarette (eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio), etc.] nonché

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta [carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, carta plasticata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, etc.]

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata congiunta della carta e del cartone mediante un servizio domiciliare in area urbana. Nelle aree extraurbane, nelle contrade e nelle marine il conferimento avverrà utilizzando o i CCR, se attivi, o servizi di prossimità, salvo diverse previsioni progettuali da concordarsi nei singoli comuni e comunque coerenti col Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere di una volta a settimana, salvo eventuali altre frequenze, adeguatamente motivate ed assentite dalla Regione.

Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi (preferibilmente di carta) deputati alla raccolta della carta e del cartone e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di carta e cartone stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta di tali frazioni potrà essere effettuata con sacchetti di materiale cellulosico e/o contenitori da 40/60 lt.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio vendita al dettaglio, uffici, scuole.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 – 5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà scelta in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.4 Raccolta della Plastica

La frazione plastica comprende il materiale da imballaggio ed in genere le materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e detergenti, raccolti in modo differenziato.

Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:

- PET, polietilenterefalato: bottiglie per bevande;
- PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli e altri imballaggi;
- PP, polipropilene: contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e detergenti;
- PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, tubi;
- PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

Il gestore deve predisporre nella Carta dei Servizi, di sua competenza, secondo le più aggiornate indicazioni dei consorzi di recupero e riciclo, una tabella nella quale siano indicati:

1. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti svuotati e ripuliti, per le plastiche.
2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà plastiche, devono escludersi dalla raccolta

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata della plastica mediante un servizio domiciliare in area urbana. Nelle aree extraurbane, nelle contrade e nelle marine il conferimento avverrà utilizzando o i CCR, se attivi, o servizi di prossimità, salvo diverse previsioni progettuali da concordarsi nei singoli comuni e comunque coerenti col Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere di una volta a settimana, eventualmente anche in raccolta multimateriale con i metalli, salvo eventuali altre frequenze, adeguatamente motivate ed assentite dalla Regione.

Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi, di sua competenza, le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e/o sacchi deputati alla raccolta della plastica e le modalità di conferimento.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di plastica stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta di tali frazioni potrà essere effettuata con sacchetti e/o contenitori a svuotamento riutilizzabili da 40/60 lt, eventualmente anche in raccolta multimateriale con i metalli.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 – 5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà scelta in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.5 Raccolta dei Metalli

La frazione metalli comprende il materiale da imballaggio ed in genere le materie utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e detergenti, raccolti in modo differenziato nonché i materiali ferrosi e non ferrosi.

I metalli più diffusi sul mercato per la realizzazione di imballaggi di bevande ed alimenti vari sono:

- alluminio (per le bevande gassate, prodotti alimentari ecc.)
- lamierino in acciaio (per prodotti alimentari ecc.)

Il gestore deve predisporre nella Carta dei Servizi, di sua competenza, secondo le più aggiornate indicazioni dei consorzi di recupero e riciclo, una tabella nella quale siano indicati:

1. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti svuotati e ripuliti, per i metalli
2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà metalliche, devono escludersi dalla raccolta

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata dei metalli mediante un servizio domiciliare in area urbana. Nelle aree extraurbane, nelle contrade e nelle marine il conferimento avverrà utilizzando o i CCR, se attivi, o servizi di prossimità, salvo diverse previsioni progettuali da concordarsi nei singoli comuni e comunque coerenti col Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere di una volta a settimana, eventualmente anche in raccolta multimateriale con la plastica, salvo eventuali altre frequenze, adeguatamente motivate ed assentite dalla Regione.

Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi, di sua competenza, le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e/o sacchi deputati alla raccolta dei metalli e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di metalli stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta di tali frazioni dovrà essere effettuata con sacchetti e/o contenitori a svuotamento riutilizzabili da 25/35 lt, eventualmente anche in raccolta multimateriale con la plastica con sacchetti e/o contenitori a svuotamento riutilizzabili da 40/60 lt.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 – 5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà scelta in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.6 Raccolta del Vetro

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel commercio per contenere liquidi o alimenti.

Il gestore deve predisporre una tabella nella Carta dei Servizi nella quale siano indicati:

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

1. i materiali in vetro di uso comune individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti ripuliti e privi di elementi di diversa natura [tappi in metallo] [vetro: bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote];
2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta [vetro: vetro retinato, vetro opale (boccette di profumo), ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi, etc.].

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata del vetro mediante un servizio domiciliare in area urbana. Nelle aree extraurbane, nella contrade e nelle marine il conferimento avverrà utilizzando o i CCR, se attivi, o servizi di prossimità, salvo diverse previsioni progettuali da concordarsi nei singoli comuni e comunque coerenti col Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

E' da considerare particolarmente meritevole di valutazione ogni proposta migliorativa del servizio inerente la raccolta del vetro distinto per colori.

La frequenza minima di raccolta in area urbana deve essere di una volta ogni due settimane.

Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi, di sua competenza, le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e/o dei sacchi deputati alla raccolta del vetro e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di metalli stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta di tali frazioni dovrà essere effettuata con sacchetti e/o contenitori a svuotamento riutilizzabili da 25/35 lt.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 – 5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà scelta in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.7 Raccolta del Rifiuto Indifferenziato (Secco Residuo)

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta del secco residuo mediante un servizio domiciliare in area urbana. Nelle aree extraurbane, nella contrade e nelle marine il conferimento avverrà utilizzando o i CCR, se attivi, o servizi di prossimità, salvo diverse previsioni progettuali da concordarsi nei singoli comuni e comunque coerenti col Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere pari a 1 volta a settimana. Maggiori frequenze, in funzione anche della stagione di raccolta, sono possibili su indicazione delle singole amministrazioni.

Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi deputati alla raccolta del secco residuo e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di secco residuo stimata nel Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e del numero utenze da servire.

La raccolta di tali frazioni potrà essere effettuata con sacchetti e/o contenitori a svuotamento riutilizzabili da 40/60 lt con chiusura antirandagismo.

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio. Al fine di minimizzare la probabilità di smaltimenti impropri, non dovranno essere adottati sistemi di raccolta stradale in aree industriali ovvero in aree con diffusa presenza di attività artigianali/industriali.

Per la raccolta nelle zone abitate delle marine, o laddove stabilito, è previsto l'utilizzo di contenitori stradali di adeguata volumetria (770 – 2.400 lt) e/o di contenitori interrati e/o seminterrati (3.000 –

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

5.000 lt) a seconda dei contesti e della disponibilità di aree per la loro collocazione. La frequenza di svuotamento sarà scelta in fase di progettazione in funzione della produzione dei rifiuti delle aree interessate, della volumetria e del numero dei contenitori previsti.

4.2.8 Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Il gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica (RAEE, pile esaurite, batterie e accumulatori, oli minerali esausti, contenitori C/T/F/X (es. barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici), lampade al neon, farmaci scaduti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici mediante conferimento in CCR o in contenitori ubicati sul territorio ovvero tramite servizio a chiamata (RAEE di grosse dimensioni).

In particolare:

- la raccolta dei farmaci scaduti deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie;
- la raccolta delle pile esauste deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso supermercati, le rivendite di tabacchi e scuole;
- la raccolta di contenitori etichettati T e/o F deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di tabacchi
- il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo. Diversamente è ammesso il conferimento solo nei CCR.

Il gestore deve specificare nella Carte dei Servizi, di sua competenza, tipologia ed ubicazione dei contenitori, la tipologia dei rifiuti conferibili, la frequenza di svuotamento in base alla produzione del rifiuto ed alla distribuzione dei contenitori in rapporto ai residenti serviti.

Il lavaggio interno ed esterno dei contenitori viene garantito almeno 1 volta all'anno.

4.2.9 Raccolta Rifiuti Urbani non Pericolosi (Frazioni Residuali)

Il gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi residuali di origine domestica (oli e grassi commestibili, ingombranti, tessili, inerti da piccole riparazioni domestiche) mediante conferimento in CCR ovvero mediante servizio a chiamata (ingombranti).

Il gestore è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi, di sua competenza, per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

Oltre al conferimento presso i centri comunali di raccolta, per la raccolta degli ingombranti il gestore attiva un servizio di raccolta gratuita a domicilio, che può essere richiesto mediante l'apposito numero verde. Il servizio viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro 5 giorni feriali dalla richiesta. In tale ipotesi il conferimento avviene sempre a livello stradale.

4.2.10 Centro Comunale/Intercomunale di Raccolta (CCR)

Il Centro Comunale/Intercomunale di Raccolta può costituire un elemento cardine dei nuovi servizi di raccolta integrata poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, ecc.) consentendo il conferimento di frazioni che l'utenza non è riuscita a conferire attraverso il servizio di raccolta domiciliare (es. carta e cartone, plastica, ecc..) unitamente ad altre che non sono oggetto di raccolte specifiche (es. rifiuti pericolosi di origine domestica derivanti di produzione estemporanee, ecc.) o che sono oggetto di servizi di raccolta (es. RAEE e Ingombranti).

I Centri Comunali di raccolta possono essere messi a disposizione dai comuni dell'ARO e/o che l'appaltatore vorrà eventualmente offrire dovranno prevedere la realizzazione delle seguenti opere civili ed impianti:

- verde ornamentale lungo la recinzione esistente utilizzando il terreno derivante dalla bonifica del piano di posa del piazzale di deposito dei cassoni scarrabili;
- viabilità veicolare e pedonale di larghezza almeno 3,00 m dedicato all'utenza di accesso ai punti di carico e scarico da realizzarsi in elevazione rispetto alla piazzale di deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in asfalto);

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

- Piazzale di deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in asfalto) ed altri contenitori per lo stoccaggio di rifiuti prevalentemente di tipo non pericoloso;
- Tettoia e pavimentazione in cemento per il posizionamento al coperto dalle intemperie dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi diversi dai RAEE;
- Posizionamento del prefabbricato uso ufficio e allacciamento alle reti tecnologiche (elettricità, telefono, ecc..) ed igienico sanitarie (idrico, fognarie);
- Impianto di trattamento acque meteoriche e di prevenzione incendi stante la previsione di quantitativi di rifiuti in deposito superiori alle soglie previste per legge;
- Impianto di illuminazione esterna;
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale e cartellonisti recante le norme di accesso al sito

Di seguito si riporta l'elenco completo dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ex All.1 del D.M.A. 08.04.2008 e ss.mm.ii. conferibili ad un Centro Comunale di Raccolta rimandando alle determinazioni che saranno assunte in sede di comunicazione ex art.2 c.1 del predetto decreto per definire quelli che saranno effettivamente ritirati:

- imballaggi in carta e cartone
(codice CER 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - contenitori T e/o FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - solventi (codice CER 20 01 13*)
 - acidi (codice CER 20 01 14*)
 - sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - pesticidi (CER 20 01 19*)
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 - detersivi diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
 - farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 - rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche quali:

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
- filtri olio (codice CER 16 01 07*)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, non superiori a 50 kg/anno, quantificati sulla base di idoneo sistema di contabilità) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
- terra e roccia (codice CER 20 02 02)

Nei centri comunali di raccolta esistenti, rimangono salve le disposizioni contenute nelle autorizzazioni e nei regolamenti vigenti, con particolare riferimento ai codici CER che possono essere accettati all'ingresso del CCR stesso.

Per i centri posti al servizio di un bacino di utenza superiore ai 15.000 ab., il Centro Comunale di Raccolta dovrebbe essere aperto tutti i giorni (tranne quelle di riposo settimanale per gli addetti) per un monte complessivo di 24 ore/settimana di apertura al pubblico incrementabili, secondo le necessità, nei periodi di Alta Stagione.

In ogni caso sarebbe fortemente consigliata l'apertura del centro nelle giornate di sabato, mattina e pomeriggio, e domenica mattina.

Negli altri casi si potrebbe prevedere l'apertura per un monte ore complessivo inferiore alla soglia delle 24 ore/settimana fatta salva la possibilità di incrementare le ore di apertura, secondo le necessità, nei periodi di Alta Stagione (es. frazioni marine). Durante il periodo di apertura, la struttura dovrà essere sempre presidiata almeno da un operatore di IV livello che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative che, poiché in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo in attuazione di istruzioni prestabilite inerenti la conduzione dell'impianto.

E' auspicabile che, data la qualifica, per contenere i costi di gestione, l'operatore possa effettuare i necessari trasporti agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti accumulati nei container presenti all'interno del centro comunale di raccolta negli orari di chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta nei quali egli risulterà comunque in servizio.

Se necessario, l'operatore di IV livello potrà essere coadiuvato di operatori di II livello con mansione di addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali e di selezione differenziata dei rifiuti; ecc..

Il Centro Comunale di Raccolta dovrà essere condotto nel rispetto delle disposizioni ex Allegato I del D.M.A. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, oltre che delle linee guida di cui alla DGR 645/2009, eventualmente aggiornabili con successivi provvedimenti.

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

5 Avvio e messa a regime di nuovi servizi di raccolta integrata

La modifica e l'innovazione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce un elemento particolarmente delicato poiché spesso impatta su usi ed abitudini dei cittadini consolidati nel tempo, ma soprattutto, specie nei comuni in cui non è ancora stato avviato il servizio di raccolta domiciliare, perché comporta l'abbandono di modalità di conferimento che, di fatto, sono molto "libere" poiché basate prevalentemente sull'impiego di cassonetti "accessibili" senza limitazioni particolari.

Il modello di raccolta integrata previsto nel presente Schema di Carta dei Servizi, da un lato permette di raggiungere gli ambizioni obiettivi di avvio al recupero di rifiuti solidi urbani previsti dalla normativa, dall'altro segna un'evoluzione significativa rispetto a precedenti comportamenti rendendo necessaria un'attività di informazione, comunicazione ed accompagnamento da effettuarsi prima dell'avvio del nuovo servizio che consenta una transizione efficace e capace di generare circoli virtuosi nel percorso di cambiamento.

Di qui la necessità di programmare l'accompagnamento del passaggio al nuovo servizio, utilizzando strumenti e sistemi di comunicazione più o meno tradizionali da integrarsi con interventi diretti di informazione puntuale delle utenze coinvolte (domiciliare) e non solo diffusa (dalle prime fasi di definizione concertata del servizio, alla costituzione di gruppi di supporto all'attuazione ed alla comunicazione, alla disponibilità di servizi di informazione rivolti alla singola utenza come sportelli, mail, numero verde dedicato, forum e newsletter, etc.).

Di seguito si elencano analiticamente le attività che al minimo si ritiene che debbano realizzarsi per rispondere alle esigenze precedentemente espresse.

Dovendo dotarsi di strumenti per una comunicazione tanto ampia quanto efficace e contemporaneamente garantire un servizio di accompagnamento che minimizzi le difficoltà che un cambio di abitudini inevitabilmente crea, le fasi della comunicazione ed i relativi strumenti specifici vengono di seguito riportati:

- Azioni da svolgere nei primi 3 mesi di contratto (start up):
 - o Presentazione del nuovo servizio per le utenze domestiche, articolato per diverse aree urbanistiche e con differente densità abitativa;
 - o Presentazione del nuovo servizio per le utenze non domestiche;
 - o Progettazione grafica coordinata e produzione adeguato Materiale informativo;
 - o Riunioni di supporto secondo un calendario definito;
 - o Manifesti e striscioni stradali per richiamare l'attenzione sul nuovo servizio;
 - o Portale web collegato al sito del comune;
 - o "Festa/inaugurazione" del nuovo servizio di igiene ambientale
 - o Riepilogativo delle attività;
- Azioni da svolgere a partire dall'effettivo avvio del nuovo servizio a completamento del 1° anno di contratto:
 - o Attivazione numero verde a servizio dei cittadini,
 - o Gestione e manutenzione dello spazio web,
 - o Attività di contatto dopo l'avvio del servizio,
 - o Campagne di sostegno delle attività e dei risultati del servizio,
 - o Assistenza in situ da parte del personale selezionato;
 - o Attivazione di una sezione di controllo dell'utenza inosservante la cui attività deve essere opportunamente inclusa nelle informazioni date all'utenza.
- Azioni da svolgere per gli anni successivi al primo:
 - o Progettazione grafica coordinata,
 - o Fornitura di materiale informativo,
 - o Numero verde a servizio dei cittadini,
 - o Gestione e manutenzione dello spazio web,
 - o Assistenza da parte del personale selezionato,
 - o Comunicazione a sostegno delle attività del servizio e promozione dei risultati del servizi;

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

- o Mantenimento di una sezione di controllo dell'utenza inosservante la cui attività deve essere opportunamente inclusa nelle informazioni date all'utenza.

L'avvio del nuovo servizio, comprendente la fase di start up vera propria, comporta un notevolissimo impegno di risorse umane per un orizzonte di tempo limitato appositamente formate e selezionate che consentano di raggiungere singolarmente le diverse tipologie di utenze (condomini piccoli e grandi, utenze non domestiche, ecc..).

Atteso il compenso simbolico che dovrebbe essere riservato ai predetti operatori stante la valenza di "servizio civile" dell'attività da svolgersi, trattasi di unità da selezionarsi preferibilmente nel mondo del volontariato ambientalista, frequentatori delle Università delle Terza Età, fra gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, ecc..

Questo poiché, state le risorse limitate che ogni amministrazione potrebbe impegnare, è necessario selezionare personale motivato che si impegni per senso civico piuttosto che per fruttare un'occasione di lavoro vera e propria.

I soggetti che saranno selezionanti dovranno sostenere un corso di durata definita dall'Amministrazione per l'illustrazione dei seguenti contenuti minimi:

- Generalità sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e sugli obblighi normativi previsti per legge;
- Illustrazione del regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale e disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;
- Illustrazione del regolamento di accesso al Centro Comunale di Raccolta;
- Organizzazione del servizio di raccolta per utenze domestiche;
- Organizzazione del servizio di raccolta per utenze non domestiche;
- La funzione degli ispettori ambientali, multe e sanzioni;
- Modulistica per l'utenza (consegna attrezzature e materiali di consumo).

6 Monitoraggio e valutazione durante la vigenza del contratto

Per garantire un'esecuzione del servizio e delle relative attività di comunicazione sempre efficace e reattivo nel cogliere le criticità, per risolvere nel migliore e più breve tempo possibile, per acquisire basi informative su cui poi basare la valutazione, è necessario compiere un monitoraggio delle attività definendo indicatori e standard di qualità del servizio da utilizzarsi nella Carta dei Servizi che i gestori sono tenuti a redigere.

7 Servizio di spazzamento e di igiene urbana

Il servizio di spazzamento si presta meno degli altri servizi di igiene urbana alla definizione di standard. La "domanda di servizio" può variare in modo notevole in ragione della zona, della tipologia residenziale, della stagione.

Si deve garantire almeno lo spazzamento dell'intera area urbana con le seguenti frequenze (salvo diverse esigenze dei Singoli Comuni dell'ARO):

- area ad intensa presenza turistica e/o commerciale: 1 volta al giorno inclusi i festivi;
- area residenziale con densità medio-alta: a giorni alterni, esclusi i festivi;
- area residenziale con densità bassa: 1 volta a settimana.

I cestini gettacarte rappresentano una parte integrante dell'offerta di servizio di spazzamento; nelle aree urbane abitativa va garantita la presenza di 150 cestini ogni 10.000 abitanti. Inoltre, in aree a densità di traffico pedonale molto alta, va garantita la presenza di un cestino gettacarte ogni 50 metri di strada pedonabile su entrambi i lati. La tipologia dei cestini e la loro forma deve essere adeguata al contesto urbano in cui sono allocati.

I servizi aggiuntivi sono parte della prassi diffusa dello spazzamento: il lavaggio strade, la disinfezione, diserbo, la raccolta siringhe, la cancellazione delle scritte murarie non saranno obbligatoriamente inclusi nella gara d'appalto dell'ARO, per cui in fase di progettazione si darà facoltà alle singole amministrazioni di richiederli, dimensionandoli opportunamente.

ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

8 Interventi programmati - Durata massima e tempi di preavviso

Nell'ipotesi di interventi programmati che determinano una sospensione del servizio, il gestore indica i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore, dandone preavviso con almeno due giorni di anticipo nelle modalità indicate nella Carta dei Servizi.

9 Pronto intervento

Il Gestore garantisce la disponibilità di servizi di pronto intervento h. 24 e relative modalità di accesso, indicando:

1. il tempo massimo di primo intervento dalla segnalazione;
2. il tempo massimo di primo intervento dalla segnalazione in caso di situazioni di pericolo;
3. le prime istruzioni comportamentali nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo con conseguente aumento del tempo di intervento;
4. Infine, assicura lo svuotamento dei contenitori entro 1 giorno dalla richiesta.

10 Corrispettivi provenienti dalla commercializzazione degli imballaggi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 8 della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012 "*i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell'ARO, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto*".

In ragione di tale disposizione normativa, e della lettera f) del comma 2 dell'art. 3 e della lettera e) dell'art. 5 della Convenzione dell'ARO 2, spetta all'ARO stessa la *deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 27/2012*".

Tale previsione impone una scelta strategica prima della progettazione definitiva o, quanto meno, prima dell'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento.

Infatti, nello stabilire quale gestione debbano subire gli imballaggi, si fissa anche il recapito stesso di tali materiali e quale organizzazione del recupero/riciclaggio.

Le opzioni di gestione sono le seguenti:

1. Filiera CONAI con costi della piattaforma di ricezione e proventi in capo ai comuni: in questo caso l'ARO, sentito l'ATO-OGA, seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni pagheranno alla piattaforma gli eventuali relativi costi di gestione dei materiali. I contributi CONAI, in forza della convenzione, spetteranno anche essi ai comuni. Sarà compito dell'ARO e/o dei Comuni controllare l'operato della piattaforma al fine di garantire la migliore lavorazione possibile dei materiali, così come la corretta pesatura degli stessi. Inoltre, l'ARO e/o i comuni dovranno presenziare alle periodiche verifiche del CONAI in merito alla qualità dei materiali conferiti, molto spesso presso piattaforme dedicate fuori regione.
2. Filiera CONAI con proventi netti in capo ai comuni: in questo caso l'ARO seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni riceveranno dalla piattaforma i proventi al netto di eventuali costi di lavorazione e campionatura. In questo caso l'ARO e/o dei Comuni controllerebbero solo la corretta pesatura dei rifiuti. Sarebbero di competenza della piattaforma le periodiche verifiche del CONAI in merito alla qualità dei materiali conferiti, molto spesso presso piattaforme dedicate fuori regione.
3. Filiera LIBERO MERCATO con costi della piattaforma di ricezione e proventi in capo ai comuni: in questo caso l'ARO seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni pagheranno alla piattaforma gli eventuali relativi costi di gestione dei materiali. L'ARO e/o i comuni dovrebbero selezionare periodicamente dei compratori dei materiali sul libero mercato, al fine di conferire i materiali lavorati. Sarà compito dell'ARO e/o dei Comuni controllare l'operato della piattaforma al fine di garantire

*ARO 2/LE - RELAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016*

la migliore lavorazione possibile dei materiali, così come la corretta pesatura degli stessi. Inoltre, l'ARO e/o i comuni dovrebbero presenziare alle periodiche verifiche in contraddittorio con i compratori in merito alla qualità dei materiali conferiti, molto spesso presso piattaforme dedicate fuori regione. Infine, va rilevato che tale opzione espone i comuni alla ciclicità del valore degli imballaggi.

1. Filiera LIBERO MERCATO con proventi netti in capo ai comuni: in questo caso l'ARO seleziona periodicamente sul libero mercato la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni riceveranno dalla piattaforma i proventi al netto degli eventuali costi di lavorazione e campionatura. In questo caso l'ARO e/o i Comuni controllerebbero solo la corretta pesatura dei rifiuti. Sarebbero di competenza della piattaforma le periodiche verifiche in merito alla qualità dei materiali conferiti, molto spesso presso piattaforme dedicate fuori regione.

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

AMBITO RACCOLTA OTTIMALE 2/LE
CITTA' DI MELENDUGNO - COMUNE CAPOFILA
PROVINCIA DI LECCE

Comuni di:

**Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino,
Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San
Pietro in Lama, Vernole**

**RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE**

ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 c

convertito nella L. n. 221/2012

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Modalità di affidamento dei servizi
- 3) Obblighi di servizio pubblico e universale
- 4) Compensazioni economiche

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

1) Premessa

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, il quale prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella relativa all'oggetto degli affidamenti, deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- (a) efficacia rispetto alle finalità di interesse generale;
- (b) efficienza ed economicità in termini di costi dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Fondamentale per il conseguimento delle suddette finalità è l'esercizio della concorrenza di cui occorre garantire la tutela.

A tal fine occorre motivare gli indirizzi, gli orientamenti e le decisioni attraverso una valutazione comparativa di convenienza, nella presente relazione, propedeutica all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio unico d'ambito.

2) Modalità di affidamento.

Come è noto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.199 pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n° 138/2011, convertito con modificazioni con la legge n° 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art.23 bis del D.L. n.112/2008 abrogata con referendum popolare.

In linea generale, il citato articolo 4 (*"Adeguamento dalla disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea"*) imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica, previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.4 non lascia,

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016**ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016**

tuttavia, un vuoto normativo nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria. Da questo punto di vista resta attuale la sentenza della Corte Costituzionale di ammissione dei quesiti referendari (sentenza n. 24/2011) secondo la quale “*dall’abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l’applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall’ordinamento comunitario*”. Ciò anche in relazione agli affidamenti dei servizi sottratti alla libera concorrenza nel mercato. Sotto questo profilo è da considerare valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all’affidamento diretto a società *cd. in house*, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

Infatti, gli effetti della sentenza si concentrano soprattutto sulle modalità di affidamento, con l’eliminazione del quasi assoluto divieto – per i servizi di rilevanza economica - di ricorrere *all’in house providing* per la fornitura di servizi pubblici locali di rilevanza economica e la riconsegna della materia degli affidamenti alla normativa comunitaria.

L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento a quelli oggetto della presente trattazione, può avvenire mediante:

- A. gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006;
- B. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura *cd. a doppio oggetto*);
- C. affidamento diretto a società *cd. in house*.

Ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 bis (introdotto dall’art. 34 del D.L. n°179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012) dell’art. 3 bis del D.L. n°138/2011, le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell’art. 3 bis.

Le norme di cui occorre tenere conto per la scelta delle modalità di affidamento sono sia quelle di portata generale, sia quelle di carattere settoriale. In particolare, il riferimento risulta costituito dall’insieme delle norme europee e di quelle settoriali, nonché dalla giurisprudenza comunitaria a cui si aggiungono le recenti Direttive europee sugli appalti pubblici e sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, proposte dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che dovrebbe essere recepite dagli Stati membri. Si tratta di un contesto istituzionale sufficientemente articolato che il legislatore nazionale si è limitato a completare intervenendo per rendere la legislazione italiana coerente con quella comunitaria.

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

I comuni facenti parte dell'ARO 2/LE presentano una situazione sostanzialmente omogenea relativamente alle forme di affidamento e alla scadenze contrattuali del servizio.

I servizi in vigore nei vari comuni dell'Ambito, infatti, scaturiscono per metà di essi e per il 61% della popolazione interessata (Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, Vernole), da un pregresso affidamento a mezzo di gara ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio espletata, in nome e per conto dei Comuni, dall'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce quale capofila dell'ATO Lecce 1, trasformatosi poi in Consorzio tra comuni, ora in liquidazione.

Il Comune di Lecce su delega dei comuni sopra citati stipulava il contratto rep n. 5681 del 23.05.2006, che, con le specificità introdotte successivamente dalle singole amministrazioni, ha regolato l'espletamento dei servizi di igiene urbana fino ad oggi.

Attualmente i comuni interessati dal contratto unico d'ambito ATO Lecce 1 sono in regime di proroga del medesimo.

I rimanenti comuni non rientranti nel contratto suddetto, in quanto all'epoca dell'aggiudicazione di quella gara unica avevano già dei contratti in essere con ditte appaltatrici, sono anch'essi in regime di proroga.

In buona sostanza tutti gli Enti hanno già affidato interamente al mercato i loro servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mediante procedure ad evidenza pubblica. Come viene sotto specificato, non vi è ragione di discostarsi da quest'orientamento anche per la scelta della modalità della nuova gestione in ARO.

Di seguito si rappresentano alcune motivazioni che vanno tenute in considerazione nella scelta della forma di affidamento per i comuni dell'ARO 2/LE.

Tempistica per la scelta del nuovo soggetto gestore e forme di gestione

Con riferimento a questo aspetto l'ARO ha urgente necessità di avviare i nuovi servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, per le seguenti ragioni principali:

- 1) raggiungimento degli obiettivi di percentuale di RD prevista dalle vigente normativa;
- 2) obbligo, imposto dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla L.R. n°24/2012, di avviare, in tempi brevi, le procedure di affidamento;
- 3) affidamento immediato dei servizi per uscire del regime di prorogatio di contratti scaduti, stante anche il divieto stabilito dalla L.R. n.24-2012 di indire gare singole da parte dei comuni singoli.

Assumendo che tutte le modalità di affidamento siano giuridicamente percorribili, il problema centrale riguarda la convenienza relativa dei tre modelli:

- o appalto di servizi con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente dotato dei requisiti necessari alla gestione del servizio per l'intero Ambito, avente una consistenza demografica stabile di 70.914 abitanti, e tenendo in debito conto le consistenti fluttuazioni demografiche stagionali per taluni comuni costieri;

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

- la costituzione di una società mista a cui affidare il servizio;
- l'affidamento *in house*.

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle difficoltà e problematiche connesse ad alcuni modelli di affidamento, a partire proprio dall'affidamento diretto a **società *in house*** atteso che queste operano al di fuori del contesto di mercato ed in rapporto di immedesimazione organica con l'ente, generando una dipendenza finanziaria e funzionale nei confronti di quest'ultimo. A tal proposito si ricorda, come accennato in premessa, che per ricorrere a tale modalità si dovrebbero indicare le ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero procedure di evidenza pubblica.

Con riferimento all'eventuale costituzione di società cd. *in house* si evidenzia che, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, gli Enti pubblici che intendono affidare un servizio a società *in house* devono garantire il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, inteso come un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica nei fatti allorché sussista un controllo gestionale e finanziario "forte" da parte dell'ente controllante.

Si tratta di un controllo che deve manifestarsi concretamente e non solo formalmente, essendo finalizzato a garantire gli interessi collettivi di cui l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale sono portatori.

La compartecipazione societaria di più pubbliche amministrazioni, come nel caso in questione, benché non escluso, crea una potenziale forte limitazione a quel necessario controllo che l'ente dovrebbe detenere per legittimamente affidare in modo diretto un servizio, nonché, peggio ancora, pone problematiche di natura pratica connesse all'esercizio del controllo congiunto (anche a maggioranza) da parte di tutti gli enti partecipanti con percentuali di partecipazione diversificate. In altri termini, si porrebbero dubbi e problemi sulla effettività del controllo da parte del comune in posizione minoritaria rispetto agli altri.

Con riferimento poi alla gestione del personale, alle assunzioni ed alla spesa per il personale medesimo, per quanto attiene alle società affidatarie *in house* di servizi pubblici, si osserva che:

- esse applicano la disciplina, anche in materia di contenimento del costo del personale in via mediata, tramite propri atti interni a contenuto generale;
- le disposizioni dettate dal legislatore concernenti il calcolo dei parametri per l'applicazione dei vincoli alle assunzioni implicano l'obbligo, rivolto ai soli enti locali, di conteggiare anche le spese del personale della società nel calcolo del tetto del costo del personale di "gruppo" (peraltro, in caso di superamento del tetto, le assunzioni sarebbero bloccate anche per le società partecipate, oltre che per l'Ente);
- insorgerebbero problematiche legate alla quantificazione della spesa per il personale in ragione delle quote di partecipazione dei vari comuni facenti parte dell'ARO;

In particolare, occorre fare riferimento alle norme che a partire dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e ss.mm.ii. in avanti hanno determinato l'assoluta rigidità della gestione del personale in termini

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

di capacità assunzionali e di obblighi di contenimento e abbattimento della spesa per il personale in linea tendenziale.

Per quel che concerne l'affidamento a **società a capitale misto pubblico e privato**, ferma restando la necessità di espletare una gara "a doppio oggetto" avente, al contempo, ad oggetto l'affidamento del servizio e la selezione del socio privato, si evidenzia da subito il problema connesso al difficile rapporto tra tale modello, comunque in astratto utilizzabile nel caso di specie, e le recenti disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, che ha portato il giudice contabile a richiamare l'attenzione degli enti locali sull'esigenza di evitare fenomeni elusivi e moltiplicativi delle spese, in nome dei principi di efficacia, efficienza, economicità.

Inoltre si evidenziano le problematiche connesse alle quote spettanti al socio privato dal momento che questo ha natura di socio operativo o industriale, diverso quindi dalla figura del socio finanziatore, al quale vanno attribuiti compiti operativi relativi alla gestione del servizio e, a tal fine, deve essere dotato di adeguati requisiti tecnico-finanziari oltreché di adeguate competenze gestionali.

In considerazione delle problematiche illustrate nei paragrafi precedenti, nonché delle varie difficoltà che determinerebbero le varie forme di affidamento a società a capitale misto pubblico/privato, per le quali occorrerebbe ricorrere a gare a doppio oggetto, attesa l'assenza anche di questa tipologia di società, si propone il ricorso all'appalto di servizi di cui al D. Lgs. n. 163-2006 "Codice dei contratti pubblici", con gara ad evidenza pubblica unitaria per tutti i comuni dell'A.R.O. 2/LE, con le modalità previste dalla vigente normativa.

3) *Obblighi di servizio pubblico e universale*

I servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale verranno affidati ed espletati secondo i contenuti specifici degli **obblighi di servizio pubblico e universale**, precedentemente definiti, in attuazione dell'art. 11 della L.R. n.24/2012, dall'Assemblea dell'ARO con la deliberazione n. 2 del 21/01/2016 - di adozione della Carta dei Servizi - sulla base degli standard tecnici previsti nello schema di Carta dei servizi e del Piano Per la Gestione dei rifiuti Urbani adottati dalla Regione Puglia con la Delibera G.R. n°194 del 11.02.2013.

Tali obblighi di servizio pubblico ed universale sono qui richiamati e confermati facendo parte integrante e sostanziale della presente relazione.

4) *Compensazioni economiche*

La tipologia della modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica) e la specificità dell'appalto di servizi e dei relativi costi induce a non prevedere **compensazioni economiche** oltre allo spettante corrispettivo annuo, che verrà posto a base di gara, e che verrà corrisposto al gestore dei servizi da

RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO 2/LE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/01/2016

ALLEGATO 4 AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 11/03/2016

parte dei singoli comuni dell'ARO sulla base della ripartizione economica prevista in progetto, effettuata, a sua volta, sulla base dei servizi ivi previsti da eseguirsi sui singoli territoriali comunali.

Il corrispettivo di cui sopra, dal quale scaturirà un canone mensile da corrispondere all'appaltatore del servizio, è tendenzialmente coperto, a meno delle quote inesigibili, dal gettito della Tariffa per i Rifiuti Solidi Urbani, che ciascun ente applicherà e gestirà secondo le proprie determinazioni in materia di tributi locali e di carico tariffario.

Il corrispettivo annuale sarà assoggettato a revisione periodica in base alla vigente normativa afferente l'affidamento dei servizi ad esecuzione periodica o continuativa.

Melendugno, 18/01/2016